



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 31/03/2005

ORDINANZA ASSESSORE DEMANIO MARITTIMO 22 marzo 2005, n. 1
Disposizioni per la stagione balneare.

L'ASSESSORE AL DEMANIO MARITTIMO
FLUVIALE E LACUALE

CONDIDERATA la necessità di emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo dei comuni della regione Puglia;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 400/93, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni, recante riforma della disciplina al settore del commercio;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e le successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 8 giugno 1985, n.62, relativa agli interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione;

VISTA la legge regionale 4 agosto 1999, n. 25, recante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nella regione Puglia;

VISTA la legge regionale 24 luglio 2001, n. 18, di disciplina del commercio su aree pubbliche ;

VISTI gli articoli 28, 30, 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

SENTITE le Capitanerie di porto operanti sul territorio pugliese e le organizzazioni ed associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia nonché i competenti provvedimenti emanati dalle singole autorità marittime;

ORDINA

ART. 1

Disposizioni Generali

1. Ai fini della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sul litorale pugliese, la stagione balneare è compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre. Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l'apertura comunque per i mesi di luglio ed agosto.
2. All'interno del periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nell'art. 4, Capo C) della presente Ordinanza, fatte salve quanto indicato al comma 7) del succitato art. 4, Capo C.
3. Nelle spiagge attrezzate pubbliche, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvataggio, dovranno predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

ART. 2

Specchi di mare riservati alla balneazione

1. In considerazione della elevata presenza turistica sulla fascia costiera pugliese, la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalla riva e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione per 24 ore al giorno.
 - a) Il limite sopra indicato deve essere segnalato a cura dei concessionari di strutture balneari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 uno dall'altro, in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni nel numero minimo di due. Gli stessi concessionari devono, in caso di scarrocciamenti dei gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento. A detti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione.
 - b) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge attrezzate pubbliche. Qualora le suddette Amministrazioni non provvedano in tal senso, devono apporre su dette spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".
 - c) I Comuni rivieraschi per le spiagge attrezzate pubbliche ed i concessionari di stabilimenti balneari per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità - 1,60 metri) per i non esperti di nuoto mediante posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri venti uno dall'altro. Qualora i Comuni o i concessionari non provvedano in tal senso devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (- 1,60 metri) NON SEGNALATO".

2. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo, E' VIETATO:

a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, bumpers e simili, nonché delle imbarcazioni a motore o a vela se condotte a remi. Le imbarcazioni a motore, a vela o con motore ausiliario, i windsurf e i Kitesurf dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ed atterraggio con andatura ridotta al minimo. E' inoltre vietato l'atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

b) lo stazionamento permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente riconducibili a concessione demaniale marittima.

ART. 3

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge dei Comuni rivieraschi di cui alla presente ordinanza E' VIETATO:

a) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi a ciò destinati ad eccezione di quelli adibiti al noleggio/locazione oppure quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

c) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio e/o altre attrezzature mobili la fascia di spiaggia (battigia) ampia non meno di metri 5 destinata esclusivamente al libero transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Qualora la ristrettezza della spiaggia non consenta il rispetto di tale misura, la fascia di spiaggia (battigia) non deve essere comunque inferiore a metri 3. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

d) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere;

e) campeggiare;

f) transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso ovvero alla pulizia delle spiagge;

g) praticare qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;

h) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente attrezzate e segnalate. Ciascun Comune potrà attrezzare - anche d'intesa con i concessionari disponibili - aree per animali domestici secondo quanto disposto dai regolamenti comunali e dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio tenuto conto che tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danni e disturbi all'utenza circostante. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio, anche con paletti fissi, e l'accesso è comunque sempre proibito ad animali con sindrome aggressive e femmine durante il periodo astrale, nonché a cani non in possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei e privi di collare antipulci. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed i cani guida per i non vedenti.

i) fare uso degli apparecchi di diffusione sonora tra le ore 13,30 e le ore 16,00;

j) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione del Settore regionale al Demanio Marittimo o dell'Ufficio comunale competente (da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento); nell'ambito dell'area in concessione demaniale marittima è possibile svolgere

manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti dello stabilimento che non comportino l'installazione di strutture e non necessitino di autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione;

k) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;

l) accendere fuochi o fare uso di fornelli sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;

m) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, a quota inferiore a 300 metri;

n) effettuare la pubblicità mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati;

o) effettuare pubblicità mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica;

p) effettuare lavori di straordinaria manutenzione di cui all'art. 3 (L) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni, nonché interventi soggetti a concessione edilizia durante la stagione balneare, salva espressa autorizzazione del Settore regionale al Demanio Marittimo.

2. Disciplina dei corridoi di lancio.

Nelle aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti diversi da natanti da diporto di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalo e simili le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con ordinanze dei Capi dei Circondari marittimi nell'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e particolarmente della navigazione da diporto.

ART. 4 Disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari.

Capo A) Disciplina generale degli arenili

1. Le imprese balneari possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 08,30 alle ore 20,30 con l'obbligo, nei mesi di luglio ed agosto, di rimanere aperti almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00. Fuori da tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza. Inoltre, dopo tale orario possono esercitare, ove autorizzati, servizi di ristorazione, bar, discoteca, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni.

2. I concessionari di strutture balneari, contestualmente all'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dalle ordinanze in vigore dell'Autorità marittima competente, devono:

a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità marittima e secondo quanto disciplinato nel Capo C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento del presente articolo.

Ove non risulti assicurato tale servizio l'organo accertatore disporrà che, a cura del concessionario, siano adottate le più urgenti ed adeguate misure fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, diffidando contestualmente lo stesso concessionario ad adeguare il servizio prima della riapertura del giorno successivo con obbligo di informativa all'organo di polizia accertatore;

b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, copia della presente Ordinanza, le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare oltre che al Settore regionale al Turismo, anche al Settore regionale al Demanio Marittimo ed al Comune, nonché la tabella dei significati delle bandiere di segnalazione;

c) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.

3. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del

mare ed anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Analogamente, i Comuni rivieraschi devono provvedere nelle aree di spiaggia libera alla pulizia degli arenili.

4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 3 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

5. Le zone concesse possono essere recintate esclusivamente alle seguenti condizioni:

solo nel periodo della stagione balneare come sopra individuata, possono essere posizionate delle recinzioni con sistema a giorno ed altezza dal piano di campagna non superiore a ml. 1,50 che non impediscano in ogni caso la visuale del mare, con esclusione del fronte mare che deve rimanere libero;

solo nel periodo invernale, qualora nell'ambito della concessione non esistano specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni, ecc., ove ricoverare beni ed attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e recintate nell'ambito della concessione, specifiche aree per un massimo di mq 100 con analogo sistema a giorno di altezza non superiore a ml. 2,00;

le recinzioni delle aree adibite a gioco, qualora le medesime siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse;

sono comunque fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge.

L'eventuale installazione di recinzioni deve rispondere alle vigenti normative di sicurezza ed il concessionario deve munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni di altre Amministrazioni restando l'Amministrazione regionale manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistema di recinzione.

Inoltre:

a) tutti gli stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al transito di persone diversamente abili;

b) fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Settore regionale al Demanio Marittimo e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Per le spiagge attrezzate pubbliche tale incombenza è a carico delle Amministrazioni comunali.

6. La locazione dei natanti è vietata quando per condizioni meteomarine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza per gli utenti. Il locatore ha l'obbligo di segnalare detto divieto sulla base delle direttive dall'Autorità marittima

Capo B) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:

a) un'idonea imbarcazione di emergenza, riportante la medesima scritta, ovvero secondo quanto a riguardo indicato dall'Autorità marittima;

b) almeno un estintore da 5 kg nonché, quando previste dalla vigente normativa, ulteriori sistemazioni antincendio;

c) ove possibile, un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso;

d) presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso contenente la

seguinte dotazione minima : 1 flacone da 250 cc. di acqua ossigenata, un flacone da 250 cc. di soluzione fisiologica sterile, 5 confezioni di buste di garza idrofila sterile (cm. 10 x 10), 1 kg. di garza idrofila non sterile (cm. 20 x 20) 1 confezione di cerotto medicato (varie misure), 1 tubetto di antistaminico, 1 kit per medicazione (forbici e pinze di tipo Kenner, 1 confezione di guanti monouso in lattice);

2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.

3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

4. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti la balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

6. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio.

Capo C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento

Ferme le disposizioni contenute nell'Ordinanza dell'Autorità Marittima:

1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare, quando aperti al pubblico, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale rispetto al fronte mare ed un assistente bagnante per ogni ottanta metri e frazioni successive di fronte balneare.

2. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza di una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento ovvero, in alternativa, la disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari. I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

3. La postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata:

BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.

BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.

BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento

balneare qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine della Capitaneria di Porto o della Regione Puglia - Settore Demanio Marittimo.

Sul pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere.

4. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnante munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) contraddistinto dalla sigla "M.I.P.". Deve essere, inoltre, previsto n. 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina. L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico dello stabilimento. In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.

5. E' obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio) di dotare l'assistente bagnanti di idoneo battello colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento" (completo di scalmiere, remi ed àncora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa) di pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate al punto C.3, fischietto, maschera, pinne, binocolo.

6. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire all'Ufficio regionale al Demanio Marittimo ed alla Capitaneria di porto competente per territorio una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, le caratteristiche dell'unità a motore e la sua dislocazione, ovvero in alternativa il numero dei mosconi, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio. Il "Piano" si intende approvato qualora decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento l'Autorità marittima non comunichi le modifiche da apportare in ragione delle esigenze di sicurezza della balneazione.

In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

7. Fino al 31 maggio e dopo il giorno 30 settembre, qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non saranno tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma dovranno rimanere esposti oltre alla bandiera rosse di cui al punto C. 3 cartelli in italiano, inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia - Spiaggia sprovvista di servizio di salvamento".

Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative dotazioni.

Presso gli stabilimenti balneari ove è prevista l'attivazione di una postazione di salvataggio durante la stagione balneare in cui il servizio è obbligatorio, devono essere sempre presenti le dotazioni di salvataggio di cui al punto C. 5.

8. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione.

ART. 5

Specchi di mare vietati alla balneazione

Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori.

ART. 6

Disciplina della pesca

Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori.

ART. 7

Sicurezza dei natanti da diporto

Disciplina dello sci nautico - Locazione dei natanti da diporto - Impiego e circolazione delle tavole a vela, degli acquascooter e natanti similari

Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori.

ART. 8

Disposizioni finali

L'Ordinanza n. 1/2004 in data 2 aprile 2004 è abrogata e sostituita dalla presente. I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente in materia dalle Autorità a ciò preposte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Bari, li 22 marzo 2005

Il Dirigente del Settore L'Assessore
Michele Loffredo Avv. Roberto Ruocco
